

INPS

Nuovi termini per le istanze di CIGO e FIS

L'INPS ha disposto nuove indicazioni operative sui termini per la presentazione delle domande di CIGO e Assegno Ordinario, sulla base delle nuove disposizioni di legge contenute nel DL n. 34/2020, il cosiddetto decreto *Rilancio*. Tali istruzioni sono reperibili nel [messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020](#).

Secondo le nuove istruzioni, dunque, le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Si tratta di un termine temporale ben più stringente rispetto a quello previsto dall'art. 19, comma 2 del *decreto dignità*, che prevedeva che *la domanda, in ogni caso, doveva essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa*.

Perciò, spiega l'Istituto, la norma stessa ha previsto una sorta di regime transitorio (art. 68, c.1 DL 34/2020 lettere c e d):

- ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020
- ha introdotto una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per quelle domande, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime

Chiaramente, la precisazione dell'INPS riguarderà solo quelle aziende che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano all'interno dell'arco temporale indicato.

Infine, l'Istituto avvisa che il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo descritto all'articolo 68 del decreto-legge n. 34/2020, sarà illustrato con un'apposita circolare di prossima emanazione.

Il Servizio Previdenziale di API Torino resta a disposizione per ulteriori informazioni (tel. 011 4513.248/262 e-mail: previdenziale@apito.it).